

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

SECONDA SEZIONE

**CAUSA D. C. E C. c. ITALIA**

(RICORSO N. 14626/03)

PROVVEDIMENTO

STRASBURGO

-5 giugno 2007-

DEFINITIVO

05/09/2007

Questo provvedimento diventerà definitivo nelle condizioni definite all'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.

Nella causa D. C. e C. c. Italia,  
La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (seconda sezione), riunita in una camera composta da:  
sig.ra F. TULKENS, *presidente*,  
MM. A.B. BAKA,  
I. CABRAL BARRETO,  
V. ZAGREBELSKY,  
Sig.re A. MULARONI,  
D. JOÖIENE, *giudici*,  
M.D. POPOVIĆ  
E della Sig.ra S. DOLLÉ, *cancelliere di sezione*,  
Dopo aver deliberato in Camera del Consiglio il 15 maggio 2007,  
Adotta la seguente decisione, pronunciata alla predetta data:

## PROCEDURA

1. All'origine della causa si trova un'istanza (n. 14626/03) diretta contro la Repubblica italiana, ed i cui due cittadini di questo Stato, M. Giovanni D. C. e Sig.ra A. C ("I richiedenti") hanno promosso una vertenza dinanzi alla Corte il giorno 11 aprile 2003, ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la tutela dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali ("la Convenzione").

2. I richiedenti sono rappresentati da M. G. Rescigno e A. Caruso, avvocati a Cicciano (Napoli). Il Governo italiano ("il Governo") è stato rappresentato dal suo agente, M. Ivo Maria Braguglia, dal suo co-agente, M. F. Crisafulli e dal suo vice co-agente, M. Nicola Lettieri.

3. Il 24 maggio 2004, la Corte ha deciso di comunicare il ricorso al Governo. Avvalendosi delle disposizioni degli articoli 29 § 3, ha deciso che sarebbero stati esaminati allo stesso tempo la ricevibilità e la fondatezza della causa.

## IN FATTO

### I. LE CIRCOSTANZE DELLA SPECIE

4. Nati rispettivamente nel 1954 e nel 1956, i richiedenti risiedono a Cicciano (Napoli).

#### **A. La procedura principale**

5. Il 21 aprile 1993, i richiedenti, che agivano in nome loro ma anche in qualità di rappresentanti del loro figlio minore S.D.C., convocarono la compagnia di assicurazioni R. e M. V.B. dinanzi al Tribunale di Napoli per ottenere riparazione dei danni subiti dal loro figlio, vittima di un incidente stradale.

6. L'istruzione della causa iniziò il 23 settembre 1993. Delle due udienze inizialmente fissate ai 15 e 17 marzo 1994, una di loro fu rinviata d'ufficio e l'altra fu rinviata per un esame dei mezzi di prova.

7. All'udienza del giorno 8 novembre 1994, a richiesta dei richiedenti, il giudice istruttore ordinò la trasmissione del dossier della causa al Tribunale di Nola (Napoli), diventato competente *ratione loci*.

8. La data della prima udienza dinanzi a questo Tribunale fu fissata per il 29 maggio 1997 soltanto. Sulle cinque udienze previste tra il 4 dicembre 1997 ed il 26 ottobre 1999, due

furono rinviate per esame delle prove, una d'ufficio, una perché S.D.C., diventato maggiorenne nel frattempo, si era costituito personalmente dinanzi al Tribunale di Nola ed una per la precisazione delle conclusioni. Un'udienza fu tenuta il giorno 1 luglio 2000 a tal fine. Tuttavia, constatando che la parte convenuta non aveva avuto conoscenza del cambiamento del giudice istruttore della causa, il nuovo giudice rimandò la causa all'udienza del 18 gennaio 2001. L'udienza di presentazione delle conclusioni ebbe finalmente luogo il 31 maggio 2001 ed il giudice riservò la causa in decisione.

9. Con un provvedimento del giorno 8 ottobre 2001, il cui testo fu depositato al suo cancelliere il 10 ottobre 2001, il Tribunale di Nola accolse le richieste dei richiedenti e del loro figlio.

## **B. La procedura "Pinto"**

10. Il 27 settembre 2001, i richiedenti promossero una vertenza dinanzi alla Corte d'Appello di Roma in base alla fondatezza della legge n. 89 del 24 marzo 2001, detta "Legge Pinto", lamentandosi della durata della procedura descritta innanzi. Chiesero alla corte di accertare che c'era stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione e di condannare il Governo italiano a riparare i pregiudizi materiali e morali che reputavano di avere subito. Ogni richiedente chiese in particolare almeno 2.582,28 € per il danno materiale e 8.392,42 € per il danno morale.

11. Con una decisione del 28 gennaio 2002, il cui testo fu depositato al suo cancelliere il 20 marzo 2002, la Corte d'Appello concluse per il carattere irragionevole della durata della procedura. Respingendo la richiesta relativa al danno materiale per il fatto che i richiedenti non avevano fornito nessuna prova a questo proposito, accordò ad ogni richiedente 1.032,92 € in equità per danno morale e concesse una somma di 620 € per spese giudiziali. Questa decisione fu notificata all'amministrazione il 12 luglio 2002 ed acquisì forza di cosa giudicata il 26 settembre 2002.

12. I richiedenti non ricorsero in Cassazione, considerando che questa via di ricorso poteva essere esercitata solo a proposito di questioni di diritto. Il giorno 11 aprile 2003, portarono la loro causa dinanzi alla Corte.

13. Nel frattempo, con una lettera del 6 luglio 2002, i richiedenti chiesero al Ministero della Giustizia il pagamento della somma pronunciata dalla Corte d'Appello di Roma.

14. Il 25 febbraio 2003, i richiedenti indirizzarono al Ministero della Giustizia una costituzione in mora per pagare la somma in questione, poi iniziarono una procedura di pignoramento presso terzi.

15. La somma concessa dalla Corte d'Appello fu pagata il 17 novembre 2005.

## **II. IL DIRITTO E LA PRATICA INTERNI PERTINENTI**

16. Il diritto e la pratica interni pertinenti figurano nel provvedimento *Cocchiarella c. Italia* (GC), n. 64886/01, §§ 23-31 marzo 2006).

### **IN DIRITTO**

#### **I. ECCEZIONI PRELIMINARI**

##### **A. L'esaurimento delle vie di ricorso interne**

17. Il Governo solleva un'eccezione di non-esaurimento delle vie di ricorso interne articolata in due parti.

In primo luogo, fa valere che i richiedenti non hanno ricorso in Cassazione contro la decisione della Corte d'Appello di Roma, mentre il ricorso deve, secondo il Governo, essere considerato come una via di ricorso da esercitare in seguito al mutamento sostanziale della giurisprudenza dalla Corte di Cassazione il 26 gennaio 2004.

18. I richiedenti chiedono alla Corte di respingere questa eccezione e precisano che il mutamento in questione, da cui risulta che una doglianza tratta dall'insufficienza dell'indennità "Pinto" può ormai essere esaminata in Cassazione, è intervenuto solo dopo che la decisione della Corte d'Appello resa nella fattispecie era passata in giudicato.

19. La Corte ricorda che ha già respinto questa eccezione nei suoi provvedimenti del 29 marzo 2006 (vedi, tramite altri, *Cocchiarella c. Italia*, precitato §§ 38-45). Ricorda inoltre di avere giudicato ragionevole considerare che il mutamento sostanziale della giurisprudenza della Corte di Cassazione, come è articolato, in particolare nel provvedimento n. 1340, non poteva più essere ignorato dal pubblico dopo il 26 luglio 2004. In questo modo, ha reputato che a partire da questa data, l'uso preliminare di questo ricorso ai sensi dell'articolo 35 § 1 della Convenzione doveva essere richiesto dai richiedenti (*Di Sante c. Italia* (dic.), n. 56079/00, 24 giugno 2004, e, *mutatis mutandis*, *Broca e Texier-Micault c. Francia*, n. 27928/02 e n. 31694/02, § 20, 21 ottobre 2003).

20. Nella fattispecie, la Corte constata che in data del 26 luglio 2004, il termine per ricorrere in Cassazione era scaduto. Di conseguenza, ai richiedenti non può opporsi il non-esercizio di questa via di ricorso.

21. Per quanto riguarda la seconda parte dell'eccezione, che porta sul ritardo nell'esecuzione della decisione della Corte d'Appello di Roma, il Governo sottolinea che i richiedenti hanno trascurato di iniziare una procedura di esecuzione forzata contro lo Stato per recuperare i 1.032,92 € concessi dalla Corte d'Appello.

22. I richiedenti si oppongono a questa tesi, affermando che tale procedura è stata iniziata effettivamente.

23. La Corte ricorda di avere già ammesso che un'amministrazione potesse avere bisogno di un certo lasso di tempo per procedere ad un pagamento. Tuttavia, trattandosi di un ricorso indennitario già precisamente istituito per riparare le conseguenze della durata eccessiva delle procedure, questo lasso di tempo non dovrebbe generalmente superare sei mesi a partire dal momento in cui la decisione di risarcimento è diventata esecutiva (*cocchiarella c. Italia*, precitato, § 101). Inoltre, è inopportuno fare pesare su un individuo che ha ottenuto il riconoscimento di un credito contro lo Stato al termine di una procedura giudiziaria, il dovere di iniziare per di più una procedura di esecuzione forzata per ottenere soddisfazione. Il fatto che le somme dovute ai richiedenti siano state finalmente versate – del resto tardivamente e dopo la introduzione di una procedura di esecuzione forzata – non potrebbe rimediare al rifiuto prolungato delle autorità nazionali di conformarsi al provvedimento e non vale come una riparazione adeguata come conseguenza delle carenze in questione. (*Metaxas c. Grecia*, n. 8415/02, § 19, 27 maggio 2004, e *Karahalios c. Grecia*, n. 62503/00, § 23, 11 dicembre 2003).

24. Di conseguenza, la Corte reputa che i richiedenti fossero anche dispensati dall'obbligo di iniziare una procedura di esecuzione e che c'è luogo di respingere l'eccezione del Governo.

## **B. La qualità di "Vittima"**

25. Il Governo non ha ancora sollevato eccezioni su questo punto, le parti avendo

depositato le loro memorie e le loro osservazioni rispettive sull'istanza prima dei provvedimenti di marzo 2006 ai quali la Grande Chambre si è interessata per quanto riguarda la qualità di vittima. Spetta tuttavia alla Corte di esaminarla d'ufficio.

26. La Corte d'Appello ricorda che, secondo l'articolo 34 della Convenzione, "può essere promossa una vertenza per ogni persona fisica (...) che pretende di essere vittima di una violazione da una delle Alti Parti contraenti dei diritti riconosciuti nella Convenzione o dai suoi Protocolli (...)". A questo proposito, riconosce che appartiene in primo luogo alle Autorità Nazionali di riparare una violazione denunciata della Convenzione. Ne consegue che la questione di sapere se un richiedente può considerarsi vittima della violazione denunciata si pone a tutti i livelli della Procedura ai sensi della Convenzione (*Bourdov c. Russia*, n. 59498/00, § 30, CEDH 2002-III).

Tuttavia, una decisione o misura favorevole al richiedente è sufficiente come principio a togliergli la qualità di vittima solo se le Autorità nazionali hanno riconosciuto, esplicitamente o in sostanza, e riparato la violazione della Convenzione (vedi, per esempio, *Eckle c. Germania*, provvedimento del 15 luglio 1982, serie A n. 51, p. 32, §§ 69 e seguenti; *Amuur c. Francia*, 25 giugno 1996, Raccolta dei provvedimenti e delle decisioni 1996-III, p. 846, § 36; *Dalban c. Romagna* (GC), n. 28114/95, § 44, CEDH 1999-VI; *Jensen c. Dannimarca* (dic.), n. 48470/99, CEDH 2001-X).

Spetta alla Corte di verificare, *a posteriori*, da una parte se c'è stato riconoscimento da parte della Autorità, almeno in sostanza, di una violazione di un diritto protetto dalla Convenzione e dall'altra parte, se il risarcimento operato possa essere considerato come appropriato e sufficiente (vedi, in particolare, *Normann c. Dannimarca* (dic.), n. 44704/98, 14 giugno 2001; *Jensen e Rasmussen c. Dannimarca* (dic.), n. 52620/99, 20 marzo 2003; *Nardone c. Italia* (dic.), n. 34368/02, 25 novembre 2004).

27. La prima condizione, cioè il riconoscimento da parte delle Autorità nazionali di una violazione della Convenzione, non si presta a contestazione.

Per quanto riguarda la seconda condizione, cioè che il richiedente abbia beneficiato di una riparazione appropriata e sufficiente, la Corte ha già indicato che, anche se un ricorso deve essere guardato come "effettivo" a partire dal momento in cui permette o di fare intervenire più presto la decisione delle giurisdizioni promosse, o di fornire al soggetto alla giurisdizione una riparazione adeguata per i ritardi già subiti, questa conclusione è valida solo se l'azione indennitaria è in sé un ricorso efficace, adeguato ed accessibile che permette di sottoporre a sanzione la durata eccessiva di una procedura giudiziale (*Paulino Tomas c. Portogallo* (dic.), n. 58698/00, CEDH 2003-VIII).

28. Prima di tutto, la Corte nota che la fase giudiziale della procedura "Pinto" è durata dal 27 settembre 2001 al 20 marzo 2002, cioè cinque mesi, durata ragionevole, anche se è superiore a quella prevista dalla legge,

29. Reputa invece che limitandosi, dopo avere constatato il superamento di un termine ragionevole di giudizio, ad accordare una somma di 1.032,92 € ad ogni richiedente per danno morale, la Corte d'Appello di Roma non ha riparato la violazione in causa in maniera appropriata e sufficiente. Riferendosi ai principi tratti dalla giurisprudenza (vedi, tramite altri, *Cocchiarella c. Italia*, precitato §§ 69-98), la Corte rileva infatti che la somma in questione rappresenta appena 10 % di quello che concede generalmente nelle cause italiane simili.

30. Infine, la Corte osserva che l'indennità attribuita ai richiedenti è stata effettivamente versata solo il 17 novembre 2005, cioè quaranta mesi dopo il deposito al cancelliere della decisione dalla Corte d'Appello.

A questo proposito, la Corte ricorda che il diritto ad un Tribunale, garantito dall'articolo 6 § 1 della Convenzione, sarebbe illusorio se l'ordine giuridico interno di uno Stato contraente permettesse che una decisione giudiziale definitiva ed obbligatoria rimanesse lettera morta a

scapito di una parte. L'esecuzione di una decisione, di qualsiasi giurisdizione, deve essere considerata come facente parte integrale del "processo" ai sensi dell'articolo 6 (vedi, in particolare, *Hornsby c. Grecia*, provvedimento del 19 marzo 1997, *Raccolta* 1997-II, pp. 510-511, § 40 e seguenti; *Metaxas c. Grecia*, n. 8415/02, § 25, 27 maggio 2004).

31. In conclusione, la Corte reputa che con riferimento alle insufficienze della riparazione accordata, i richiedenti possono sempre reputarsi "vittime" ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione.

## II. SULLA VIOLAZIONE DENUNZIATA DELL'ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE

32. I richiedenti si lamentano, in primo luogo, della durata della procedura civile in causa. Reputano, in secondo luogo, che la somma concessa dalla Corte d'Appello a titolo di danno morale dopo che ebbero fatto valere la loro doglianza per via di un ricorso "Pinto" non abbia offerto una riparazione sufficiente della violazione denunciata. Invocano l'articolo 6 § 1 della Convenzione, le cui disposizioni pertinenti si leggono come segue:

"Ogni persona ha diritto che la sua causa sia esaminata (...) in un termine ragionevole, da un Tribunale (...) che deciderà (...) delle contestazioni sui diritti e sugli obblighi a carattere civile (...)."

33. Il Governo si oppone a questa tesi.

### A. Sulla ricevibilità

34. La Corte constata che il ricorso non è manifestamente infondato ai sensi dell'articolo 35 § 3 della Convenzione e non si presta a nessun altro motivo d'irricevibilità.

### B. Sulla fondatezza

35. Per quanto riguarda la prima parte della doglianza, relativa alla durata della procedura, la Corte ricorda di avere affermato in nove provvedimenti contro l'Italia il 29 marzo 2006 (vedi, per esempio, *Cocchiarella c. Italia*, precitato, § 119) che la situazione dell'Italia per quanto riguarda i ritardi nell'amministrazione della giustizia non era cambiata abbastanza per rimettere in causa la valutazione fatta da essa in quattro altri provvedimenti contro l'Italia conclusi il 28 luglio 1999 (vedi, per esempio, *Bottazzi c. Italia* (GC), n. 34884/97, § 22, CEDH 1999-V), secondo la quale il cumulo di mancanze è costituito da una pratica incompatibile con la Convenzione.

36. La Corte reputa che il periodo da considerare è iniziato il 21 aprile 1993, con la convocazione della parte convenuta dai richiedenti dinanzi al Tribunale di Napoli, per concludersi il 10 ottobre 2001, data di deposito in cancelleria del giudizio del Tribunale di Nola. Quindi è durato più di otto anni e cinque mesi per un solo grado di giurisdizione.

37. Dopo avere esaminato i fatti alla luce delle informazioni fornite dalle parti, e considerata la sua giurisprudenza, la Corte reputa che nella fattispecie, la durata della procedura controversa è stata eccessiva e non risponde all'esigenza del "termine ragionevole".

38. Per quanto riguarda l'altra parte della doglianza, relativa al ricorso "Pinto", la Corte si limita ad osservare che ha appena concluso che la somma accordata, in combinato con un pagamento tardivo, non permetteva di guardare la riparazione offerta in questo caso come sufficiente.

39. Pertanto, c'è stata violazione dell'articolo 6 § 1.

### III. SULLA VIOLAZIONE DENUNZIATA DELL'ARTICOLO 13 DELLA CONVENZIONE

40. I richiedenti affermano che la procedura "Pinto" non può essere vista come un ricorso effettivo. Invocano l'articolo 13 della Convenzione, così scritto:

*"Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella (...) Convenzione sono stati violati, ha diritto alla concessione di un ricorso effettivo dinanzi ad un'istanza nazionale, anche se la violazione fosse stata commessa da persone che agivano nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali."*

41. Il Governo si oppone a questa tesi.

#### **A. Sulla ricevibilità**

42. Considerando che questa doglianza non è manifestamente infondata, ai sensi dell'articolo 35 § 3 della Convenzione, e che inoltre non riscontra nessun altro motivo di irricevibilità, la Corte lo dichiara ricevibile.

#### **B. Sulla fondatezza**

43. La Corte ricorda che l'articolo 13 della Convenzione garantisce l'esistenza di una via di ricorso interno che permette di avvalersi dei diritti e delle libertà consacrati dalla Convenzione. Implica che l'istanza nazionale competente sia abilitata, prima, a conoscere il contenuto della doglianza fondata sulla Convenzione ed in seguito, ad offrire una riparazione appropriata nei casi che lo meritano (vedi *Mifsud c. Francia* (dic.) (GC), n. 57220/00, § 17, ECHR 2002-VIII; *Scordino* (n. 1), precitato, §§ 186-188; *Surmeli c. Germania* (GC), n. 75529/01, § 99, 8 giugno 2006). Di conseguenza, il diritto ad un ricorso effettivo ai sensi della Convenzione non può essere interpretato come una domanda che debba essere accolta nel senso voluto dall'interessato (*Surmeli*, precitato, § 98).

44. La Corte deve determinare se il ricorso che è stato offerto ai richiedenti dal diritto italiano può essere considerato come una via di diritto effettiva, adeguata ed accessibile, che permette di sanzionare la durata eccessiva di una procedura giudiziale. A questo proposito, ricorda di avere già reputato che il ricorso dinanzi alle Corti d'Appello introdotto in Italia dalla legge Pinto è accessibile e che niente permette di dubitare della sua efficienza (*Brusco c. Italia* (dic.), n. 69789/01, CEDH 2001-IX; *Scordino* (n. 1), precitato, § 144).

45. Nella fattispecie, la Corte d'Appello di Roma aveva la competenza per pronunciarsi sulla doglianza dei richiedenti e ha effettivamente proceduto al suo esame. Inoltre, la legge Pinto non fissa limiti per la determinazione dell'indennità: la somma da attribuire è lasciata alla discrezione del giudice. Agli occhi della Corte, la semplice esiguità della somma dell'indennità non costituisce in sé un elemento sufficiente per rimettere in causa l'effettività del ricorso "Pinto" (vedi, *mutatis mutandis*, *Zarb c. Malta*, n. 16631/04, § 51, 4 luglio 2006).

46. Di conseguenza, i richiedenti avendo disposto di un ricorso effettivo per esporre le loro doglianze fondate sulla Convenzione, non c'è stata violazione dell'articolo 13.

### IV. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

47. Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione,

*“Se la Corte dichiara che c'è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente permette di cancellare solo in modo imperfetto le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, all'occorrenza, una soddisfazione equa.”*

#### **A. Danni**

48. I richiedenti richiedono 8.329,45 € ognuno per pregiudizio morale.

49. Il Governo si rimette alla Prudenza della Corte.

50. Per quanto riguarda il danno morale, la Corte reputa che visto l'assenza delle vie di ricorso interno, avrebbe potuto accordare ad ogni richiedente la somma di 10.000 €. Il fatto che la Corte d'Appello di Roma abbia concesso ai richiedenti solo circa il 10 % di questa somma porta ad un risultato manifestamente irragionevole secondo la Corte. Di conseguenza, con riferimento alle caratteristiche del ricorso “Pinto” e al fatto che, nonostante il fatto che sia stato proposto, abbia portato ad una violazione, la Corte, prendendo in considerazione la soluzione adottata nel provvedimento *Cocchiarella c. Italia* precitato (§§ 139-142 e § 146) e deliberando in equità, attribuisce ad ogni richiedente una somma di 3.600 € ed una somma di 3.800 € a titolo di pregiudizio morale complementare dovuto al ritardo nel versamento – intervenuto il 7 novembre 2005 soltanto – dei 1.032,92 € attribuiti dalla Corte d'Appello di Roma.

#### **B. Spese**

51. I richiedenti richiedono il rimborso di 7.653,08 €, cioè 6.171,88 € per le loro spese giudiziali dinanzi alla Corte e 2.101,20 € per spese giudiziali afferenti alla procedura “Pinto”, meno 620 € già concessi dalla Corte d'Appello di Roma a titolo di questi ultimi.

52. Il Governo si rimette alla Prudenza della Corte.

53. La Corte ricorda che, secondo la sua giurisprudenza, l'allocatione di spese giudiziali ai sensi dell'articolo 41 presuppone che si trovino stabilite la loro realtà, la loro necessità e il carattere ragionevole del loro tasso. Inoltre, le spese di giustizia sono recuperabili solo nella misura in cui si riferiscono alla violazione constatata (vedi, per esempio, *Beyeler c. Italia* (soddisfazione equa) (GC), n. 33202/96, § 27, 28 maggio 2002; *Sahin c. Germania* (GC), n. 30943/96, § 105, CEDH 2003-VIII).

54. Per quanto riguarda le spese giudiziali dinanzi alla Corte d'Appello di Roma, la Corte reputa che, considerata la durata ed il livello di complessità della procedura “Pinto”, la somma attribuita ai richiedenti possa essere vista come ragionevole. Quindi respinge la domanda per il surplus. Invece, considera che c'è modo di rimborsare ai richiedenti le spese della procedura a Strasburgo. Deliberando in equità, come lo vuole l'articolo 41 della Convenzione, concede a loro, a questo titolo la somma di 1.000 € ognuno.

#### **C. Interessi moratori**

55. La Corte reputa appropriato basare il tasso d'interessi moratori sul tasso d'interesse della facilità di prestito marginale della Banca Centrale Europea maggiorata di tre punti di percentuale.



PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITA'

1. *Dichiara* l'istanza ricevibile;
2. *Dice* che c'è stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione;
3. *Dice* che non c'è stata violazione dell'articolo 13 della Convenzione;
4. *dice*
  - a) che lo Stato convenuto deve versare ad ogni richiedente, nei tre mesi a partire del giorno in cui il provvedimento sarà diventato effettivo conformemente all'articolo 44 § 2 della Convenzione, le somme seguenti:
    - i. 7.400 €
    - ii. 1.000 €
    - iii. Ogni importo che può essere dovuto a titolo di tasse sulle predette somme;
  - b) che a partire dalla scadenza del predetto termine e fino al versamento, queste somme saranno da maggiorare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità del prestito marginale della Banca Centrale Europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti di percentuale;
5. *Respinge*, all'unanimità, la domanda di soddisfazione equa per il surplus.

Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 5 giugno 2007 in applicazione dell'articolo 77 § 2 e 3 del Regolamento.

S. Dollé – F. Tulkens  
Cancelliere - Presidente

Traduzione a cura della dottoressa Marlène Grellier.